

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIBILLE, TIBALDI, FORMA, PAJETTA Noè, TORELLI**  
e **VALLAURI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1963

Modifica degli articoli 67 e 82 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, delle  
leggi sulla caccia

ONOREVOLI SENATORI. — Considerato il vivo impulso di studio e discussioni tra le più disparate interpretazioni di quale possa essere la via per tutelare il patrimonio faunistico delle Alpi si pensa che non sia inutile la proposta di modifica dei due articoli che più urgono per una coordinata difesa della fauna alpina in attesa di una più completa formulazione del testo unico della caccia. Il progetto che si presenta intende soprattutto raggiungere i seguenti scopi:

- 1) rispettare nel modo più integrale la libertà di associazione dei cacciatori italiani;
- 2) tutelare nel modo più rigoroso la fauna alpina;
- 3) riordinare a tale fine la composizione e la più ampia democratica attività dei Comitati provinciali per la Caccia che hanno già in se stessi una garanzia per essere costituiti nell'ambito dell'Amministrazione provinciale di totale base elettiva.

Sull'articolo 67, che viene nel presente disegno di legge presentato in una redazione ampia e tale da normare con ogni dovuta cautela la difesa della fauna nella libertà

maggiormente consentita, si fanno le seguenti osservazioni e precisazioni.

Il complesso delle modifiche che si propongono all'attuale articolo 67, si ispira infatti al concetto essenziale, di valore assolutamente preminente su ogni altro, della difesa e della conservazione della fauna alpina minacciata di estinzione.

L'intervento dello Stato si rende in questo campo indispensabile al fine di salvaguardare un patrimonio faunistico insostituibile e pertanto di inestimabile valore naturalistico, con non indifferenti riflessi economici e turistici.

Perciò alcune norme qui considerate e proposte, che possono sembrare alquanto severe, sono invece assolutamente indispensabili per raggiungere lo scopo che lo Stato si prefigge.

\* \* \*

Il comma primo stabilisce una norma diretta a facilitare la costituzione delle riserve comunali, riducendo al minimo le pratiche burocratiche in quanto affida ai Comuni, mediante una semplice delibera consiliare, la facoltà di costituire in riserva

tutto il territorio della circoscrizione comunale, con l'eccezione delle zone riservate dai privati; quest'ultima norma è giustificata dal fatto che le riserve private, che sono costituite secondo la legge e sono regolarmente funzionanti, rispondono al duplice scopo di lasciare una via aperta alla iniziativa privata anche nel campo della protezione della natura e di usufruire a beneficio della collettività di tali iniziative, in quanto è universalmente riconosciuto che le riserve private, che fra l'altro costituiscono in montagna un'entità assolutamente trascurabile, quanto ad estensione territoriale, rappresentano invece, ove il funzionamento avvenga secondo le buone norme venatorie e naturalistiche, un utilissimo complemento dei Parchi di protezione della natura nell'opera di salvaguardia della fauna di montagna.

Si tratta quindi per lo Stato di vigilare perchè tali riserve rispondano allo scopo protezionistico per cui sono soprattutto concesse a quei privati disposti a devolvere a scopo essenzialmente protezionistico e non di sfruttamento, capitali che altrimenti dovrebbero essere spesi dallo Stato.

Potendo quindi considerare utili alla collettività, le riserve private in montagna possono a buon diritto essere conservate.

\* \* \*

Il comma secondo: « Quando un Comune non si avvalga... » esprime un concetto completamente nuovo nella nostra legislazione e intende imprimere alla legge il carattere preminentemente protezionista, di cui al preambolo di questa relazione, e stroncare l'eventuale speculazione di interessati a chè il Comune non costituisca la riserva comunale, per poter sfruttare il terreno libero che ne deriverebbe e che in quanto confinante con altre riserve private diventerebbe un focolaio di bracconaggio e costituirebbe un incentivo alla speculazione alle spalle dei Parchi e delle altre riserve, e quello che è peggio, frusterebbe attraverso una persistente e legale uccisione dei capi che escono dalle riserve e dai Parchi, gran parte dell'opera di protezione e ri-

popolamento svolta dai Parchi e dalle riserve comunali e private.

La clausola che contempla l'automatica trasformazione in bandita, del territorio di un Comune che non si è costituito in riserva comunale stronca ogni possibilità di speculazione e sfruttamento e deve essere inclusa nella legge se si vuole rendere veramente operanti le norme che regolano il funzionamento delle riserve comunali.

\* \* \*

Il terzo comma: « Le riserve comunali, come sopra costituite, si prefiggono lo scopo precipuo di proteggere... », afferma in definitiva la ragion d'essere dell'istituto delle riserve comunali. Dicendo « scopo precipuo », la legge intende affermare la preminenza assoluta del principio naturalistico di difesa della fauna su ogni altro concetto, sia esso di convenienza economica o di particolari interessi di categoria.

Le disposizioni del comma terzo, che seguono alle lettere a), b) e c), elencano e precisano i mezzi con i quali le riserve comunali devono espletare la loro opera per raggiungere le finalità volute dalla legge.

Tali precisazioni, che possono sembrare eccessive per un articolo di legge, sono state qui inserite a ragion veduta, in quanto con la vecchia legge (articolo 67) che demandava tutto alle norme che sarebbero in prosieguo dettate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su proposta della Federcaccia, generarono gravissimi inconvenienti nel funzionamento e nella gestione delle riserve comunali. Basti dire che nelle norme dettate praticamente dalla Federcaccia e fatte proprie dal Ministero, ed emanate sia col decreto 18 maggio 1940, che successivamente con quello del 19 luglio 1962, nulla di preciso venne mai stabilito nei riguardi della vigilanza nelle riserve comunali, così che si potè assistere all'assurdità che la grande maggioranza delle riserve comunali non avevano neppure un guardiacaccia fisso ed espressamente stipendiato, in modo che le dette riserve praticamente erano meno vigilate del terreno libero.

Ciò permise un'infinità di abusi e fu ragione prima del cattivo funzionamento del-

la maggioranza delle riserve comunali nel periodo dal 1940 ad oggi.

È da rilevare che le norme contenute alla lettera a) 1) e 2), sono dettate dall'intento di non lasciare all'arbitrio di un direttore di riserva o di un'organizzazione interessata a dedicare alla sorveglianza la minor parte possibile dell'attività della riserva, la decisione circa il numero delle guardie fisse e volontarie; e, d'altra parte, dall'opportunità che non possano essere richiesti alle riserve comunali quadri di guardiacaccia stipendiati tali che dette organizzazioni, a carattere popolare e collettivo, non sarebbero in grado di sopportare.

L'esperienza dice che un buon guardiacaccia fisso quando è coadiuvato da un certo numero di volontari, può essere sufficiente per superfici di circa 15-20 mila ettari; ciò è stato sperimentato in alcune delle riserve comunali meglio funzionanti, come ad esempio il consorzio delle riserve comunali di Alta Val Susa.

\* \* \*

Il comma quarto riguarda la gestione delle riserve comunali che con la vecchia legge era affidata alla « rispettiva sezione della Federazione italiana della caccia ».

Oggi, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale che ha ridimensionato la Federazione italiana della caccia al rango di libera associazione e pertanto non più rappresentativa di tutti i cacciatori italiani bensì dei soli suoi iscritti, al pari di qualsiasi altra libera associazione, è evidente che la gestione delle riserve comunali non può più esserle affidata in modo esclusivo.

Pertanto, col comma di cui trattasi si esprime il concetto che la gestione è dal Comune affidata alla libera associazione dei cacciatori locali, ove se ne verifichi la possibilità per intervenuto accordo tra gli interessati; e che invece in mancanza di questo accordo la gestione resta affidata al Comune stesso, il quale vi provvede con la nomina della Direzione, con una prassi analoga a quella riguardante la nomina da parte del Consiglio comunale degli Organi direttivi dell'E.C.A. o di altre istituzioni para-comunali.

\* \* \*

Il comma quinto tende a risolvere un problema amministrativo della massima importanza per il regolare funzionamento delle riserve comunali e cioè l'organizzazione dell'ufficio di segreteria.

La mancanza di una Segreteria efficiente, ordinata e precisa, è stata il più delle volte la causa di disordinato funzionamento e di gravi inconvenienti amministrativi.

L'affidare al Segretario comunale le responsabilità della Segreteria è il mezzo più pratico, che dà le maggiori garanzie di efficienza.

\* \* \*

Il comma sesto tende a risolvere uno dei punti più difficili per la vita delle riserve comunali e cioè la efficienza economica.

Il più delle volte, per non dire sempre, la riserva costituita nel territorio di un solo Comune non può raccogliere il numero di membri sufficiente per coprire le spese a meno di applicare quote di tale entità da renderle inaccessibili alla maggior parte dei cacciatori specialmente dei locali, modesti contadini, pastori od operai.

Pertanto si rende necessario, in molti casi, l'ampliamento delle riserve comunali, ciò che si può ottenere con la fusione amministrativa di più riserve confinanti sempre che abbiano le stesse caratteristiche geografiche e faunistiche.

In passato si sono costituiti i cosiddetti « consorzi »; oggi, tenuto conto della sempre maggior importanza che nell'ambito delle autonomie locali hanno assunto le Comunità montane e i Consigli di valle, si pensa che questi possano diventare gli organi più idonei ad essere delegati alla attività riguardante gli sport della caccia e della pesca. Ove non esistano le Comunità montane ed i Consigli di valle, potranno naturalmente essere costituiti i Consorzi come un tempo.

\* \* \*

Il comma settimo non ha bisogno di commenti, in quanto è ovvia non solo l'opportunità ma la assoluta necessità che la gestione

di questi Enti a particolare fisionomia specializzata, non abbia interferenze di nessun genere con quella generale dei Comuni delle Comunità montane e dei Consigli di valle.

\* \* \*

Il comma ottavo, che riguarda i quadri dei soci delle riserve comunali, è quello che più di tutti risente del principio denunciato all'inizio di questa relazione, cioè della assoluta preminenza del problema naturalistico e protezionistico su quello venatorio.

Poichè le riserve comunali non sono create allo scopo di far divertire uomini appassionati del tiro a volo, o di far consumare quantità maggiore o minore di materiale balistico, ma allo scopo precipuo di proteggere e incrementare la fauna, ne deriva che tutti i problemi venatori devono essere risolti in chiave della suddetta premessa.

Tutto ciò che è contrario allo scopo suddetto, deve essere ridotto nei limiti della tolleranza da parte della fauna, cioè in misura tale da rendere possibile, malgrado l'esercizio della caccia entro determinati limiti, il raggiungimento del precipuo scopo delle riserve comunali di proteggere e incrementare il patrimonio faunistico alpino.

Uno degli elementi assolutamente preminenti della distruzione della fauna sta nel numero dei cacciatori ammessi in una determinata zona, peggio se questo numero non può essere precisato e se l'afflusso dei cacciatori è praticamente illimitato, cioè se chiunque una volta pagato un certo tributo è libero di accedere a qualsiasi zona alpina.

Una disposizione di questo genere basterebbe da sola ad annullare l'efficacia di tutte le altre provvidenze. *Infatti la comodità delle vie di comunicazione, la rapidità e potenza dei mezzi di trasporto, mettono i cacciatori nelle condizioni di potersi spostare e concentrare nei punti notoriamente più provveduti di selvaggina e la micidialità delle armi moderne (anche se il fucile a ripetizione è vietato, più a parole che a fatti) li mettono nelle condizioni di distruggere in men che si creda patrimoni di selvaggina che solo anni e anni di cure e di divieti possono ripopolare.*

È quindi inevitabile provvedimento quello (comune del resto a tutte le legislazioni venatorie) che stabilisce un rapporto fra i fattori: densità faunistica, capacità riproduttiva, estensione del territorio e il numero dei cacciatori che possono essere ammessi a cacciarvi; che stabilisce in altre parole, il numero dei cacciatori sulla base di quella che si è soliti indicare come capacità o possibilità faunistica della riserva.

Vagliare questo rapporto e impedire che possa essere pretestuosamente usato per esclusioni non giustificate, sarà compito dei Comitati provinciali della caccia, che sono gli organi tecnici ai quali la legge demanda il controllo sulla gestione e il funzionamento delle riserve comunali.

Al fine tuttavia di dare un punto di partenza, una base dalla quale prendere le mosse, le lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma ottavo, stabiliscono un rapporto massimo di cacciatori stabilito tenendo conto del solo elemento superficie, rapporto che è stato calcolato sulla base della esperienza di questi ultimi quindici anni, nel Consorzio delle riserve comunali nella comunità Alta Val Susa.

Mantenendo fisse le limitazioni del caniere, della giornata di caccia e dell'esercizio venatorio, si è constatato che il patrimonio faunistico ha avuto un crescendo continuo finchè il numero dei cacciatori si è mantenuto sulle trecento unità: esso andò decrescendo negli anni in cui questa cifra venne superata e subì un crollo quando i cacciatori arrivarono ai quattrocento. Ridimensionati i quadri dei Soci a duecentottanta-trecento, nel 1957-58 si ebbe una evidente ripresa che dura tutt'ora.

Calcolando che la riserva ha una superficie di 40.000 ettari circa, tutti sopra i mille metri sul livello del mare, il rapporto fra il numero massimo compatibile di cacciatori (300-250) da noi constatato per prova e controprova, durante ben quindici anni, è quindi di uno per 125-130 ettari di superficie. Si ritiene quindi di poter proporre come base questi dati di fatto, tanto più che si stabiliscono così solo limiti massimi che non è obbligatorio raggiungere, ma che peraltro non debbono essere superati, a salvaguardia della fauna.

Tuttavia il criterio di possibilità faunistica è suscettibile di diversa valutazione a seconda che si tratti di selvaggina tipica delle Alpi (come il camoscio, la marmotta, la lepre bianca o variabile, la pernice bianca, la coturnice, il gallo di monte) la quale per il 95 per cento abita località sopra i mille metri e che *non si può ripopolare artificialmente* oppure di selvaggina che almeno in parte è assimilabile a quella di pianura e soprattutto può essere ripopolata artificialmente mediante allevamento (starna, lepre grigia, fagiano comune), con un *habitat* per lo più sotto i mille metri di altitudine.

È evidente che in questo secondo caso, cioè quando esista prevalenza di selvaggina ripopolabile artificialmente, il rapporto può essere ridotto, tanto più quanto più l'altitudine diminuisce.

Per tali ragioni, alle lettere *b*) e *c*) sono contemplati rapporti di un cacciatore per 75 Ha per il territorio fra i 500 e i 1.000 metri di altitudine, e uno ogni 25 Ha per quello sotto i 500 metri.

Quest'ultimo infatti può essere assimilato alla pianura o collina dove la densità dei cacciatori nelle comuni riserve sociali può essere rapportato a queste proporzioni.

\* \* \*

Il comma nono conferma l'uguaglianza di tutti i cacciatori italiani di fronte al diritto di far parte delle riserve comunali, diritto che trova solo un limite (a parte l'indegnità venatoria che lo annulla), nelle esigenze della protezione e difesa della fauna.

Perciò il cacciatore che presenta la domanda non può essere respinto che per indegnità; in caso favorevole, la domanda è accolta e farà titolo per l'accettazione effettiva al momento in cui i quadri stabiliti anno per anno lo permetteranno.

\* \* \*

Il comma decimo tocca un altro punto fondamentale per il buon funzionamento delle riserve comunali: il finanziamento.

È inutile nascondersi che le riserve comunali nelle Alpi per la maggior parte non hanno funzionato, anche, se non soprattutto, per deficienza di fondi e pertanto si sono ridotte ad illecite speculazioni di persone senza scrupoli e bracconieri, i quali, ottenuta dal Comune e dal Prefetto la concessione di riserva, la sfruttarono a proprio esclusivo vantaggio, senza pagare o pagando quote irrisorie e naturalmente senza dare il benchè minimo contributo alla conservazione e al ripopolamento.

Della riserva comunale esse avevano solo il nome, in realtà costituivano comodo paravento all'egoismo di pochi a danno di tutti gli altri cacciatori e in particolare dei non residenti, i quali si vedevano esclusi a tutto e solo vantaggio dei primi.

D'altra parte alcune sezioni provinciali della Federazione italiana della caccia, che avrebbero dovuto dare alle dipendenti sezioni comunali quelle imprecisate « disposizioni di carattere obbligatorio » previste dalle norme dei decreti ministeriali del 1940 e successivi, anzichè esigere bilanci preventivi dai quali ricavare l'entità del contributo, preferiranno sempre seguire metodi tipicamente demagogici.

I contributi furono quasi sempre irrisori e comunque insufficienti a provvedere ad un minimo di vigilanza.

Tutto ciò potè succedere perchè nè nella legge nè nei decreti che dettavano le norme per il funzionamento delle riserve comunali, venne mai data una indicazione precisa del criterio col quale i contributi dovessero essere fissati.

È indispensabile non ricadere in questo grave errore, ma riempire la lacuna fissando nella legge le basi di una gestione delle riserve comunali la quale necessariamente deve partire dal reperimento dei fondi.

Per questo il presente comma decimo stabilisce che i contributi devono essere rapportati alle spese indispensabili al raggiungimento dei fini per cui le riserve comunali sono costituite.

Questo stesso comma consente che i contributi siano differenziati, ponendo tuttavia un limite alla maggiorazione ammessa a carico dei soci non residenti. Essa non deve

essere superiore al doppio del contributo dei residenti.

La disposizione appare giusta e legittima tenendo conto che la montagna è per il 99 per cento zona depressa e perchè i cacciatori locali, oltre a dare i propri terreni alla riserva, sono reali, veri, promotori e custodi della riserva stessa.

\* \* \*

Il comma undecimo torna sul concetto che è caratteristico della presente legge, cioè la volontà che le riserve comunali servano veramente allo scopo che la legge si prefigge. Pertanto è contemplato il caso della revoca delle riserve inadempienti; revoca che il Ministero dell'agricoltura decreterà su proposta del Comitato provinciale della caccia.

La riserva così revocata non diventerà tuttavia terreno libero allo sfruttamento, ma sarà trasformata in bandita. Ciò rappresenterà una notevole remora alla cattiva gestione e indurrà alla massima serietà amministrativa.

\* \* \*

Infine il comma dodicesimo mette le riserve comunali sotto il diretto controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, attraverso i Comitati provinciali della caccia, quali organi tecnici.

Sarà così evitata la disastrosa situazione attuale, trascinatasi per tanti anni durante i quali le riserve comunali furono la palestra della peggiore incompetenza, e demagogia, a tutto danno del vero scopo: la difesa della fauna alpina.

\* \* \*

Sull'articolo 82 si debbono fare le seguenti osservazioni che sono guidate dal fine di permettere in una ben ordinata libertà l'adeguamento dell'esercizio venatorio fino alle massime possibilità ma nei limiti di una più rigorosa tutela di un patrimonio

faunistico che non patisce possibilità di sviluppo se non in un regime di assoluta libertà essendo solo eccezionali i casi di riproduzione viva e vitale in cattività.

E ciò solo si può raggiungere in un organismo che avendo le sue radici in libere elezioni abbia la possibilità di far incontrare le più diverse concezioni senza che alcuna possa operare in stato di privilegio per ancestrali origini.

L'articolo 82, della cui modifica qui si tratta, infatti contempla la costituzione e la composizione dei Comitati provinciali della caccia.

Il seguente articolo 83 specifica i compiti dei Comitati stessi, che sono i seguenti:

a) *vigilanza* nell'applicazione delle norme vigenti in materia venatoria - *ripopolamento* della selvaggina stanziale - *repressione* del bracconaggio anche a mezzo di apposite guardie;

b) propaganda ed educazione dei cacciatori;

c) controllo del funzionamento delle riserve e delle bandite nell'ambito provinciale;

d) esaminare e segnalare l'opportunità della costituzione di nuove zone di ripopolamento e di riserve sempre nell'ambito della provincia;

e) provvedere alla compilazione e alla pubblicazione del calendario venatorio;

f) provvedere alla gestione dei fondi.

Alle Amministrazioni provinciali è fatto obbligo di sentire « in ogni caso » il parere del Comitato provinciale della caccia nella assoluzione delle attribuzioni che ad esse sono state trasferite in materia di caccia.

\* \* \*

Da quanto precede è chiaro che il legislatore ha demandato al Comitato provinciale della caccia i compiti più importanti che esistono in materia di caccia facendone l'organo tecnico per eccellenza di tutta l'attività venatoria.

\* \* \*

Per quanto concerne la composizione dei Comitati caccia lo stesso articolo 82 stabilisce che oltre ad un consigliere provinciale in qualità di Presidente, nonché del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, del Capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, di un insegnante di storia naturale (zoologo), di un rappresentante dell'Associazione agricoltori, di un rappresentante dei coltivatori diretti, in qualità di membri, fanno parte del Comitato caccia: il Presidente della Sezione provinciale della Federazione italiana della caccia in qualità di vice Presidente, nonché quattro soci della stessa Federazione « di cui uno possibilmente concessionario di riserva ».

\* \* \*

Le sopra esposte disposizioni rispecchiano la preoccupazione di una equa rappresentanza in seno al Comitato di enti e persone che per la loro particolare competenza in materia naturalistica (zoologia), agricola, e silvo-pastorale, costituiscono una garanzia ed una remora a provvedimenti o a indirizzi venatori non conformi alle buone norme della protezione della natura.

Ovviamente analogo criterio doveva essere seguito nei riguardi della categoria più direttamente interessata alle questioni venatorie: quella dei cacciatori.

Così che ben cinque sono i rappresentanti di queste categorie in seno ai Comitati caccia e di questi uno nella funzione di vice Presidente.

E fin qui tutto, in linea teorica, è ineccepibile e giusto. Se non che le modalità di scelta dei rappresentanti dei cacciatori sono diventate ingiuste e addirittura anticostituzionali a seguito della ben nota sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'obbligo di iscrizione alla Federcaccia.

Ne deriva con tutta evidenza che la stessa Federazione ha cessato di essere quello che, sia pur coattivamente, era stato sotto il regime fascista: l'organizzazione, cioè,

rappresentativa della totalità dei cacciatori italiani.

Per ben 17 anni la stessa Federazione ha conservato questa prerogativa totalitaria dopo la caduta del fascismo!

La non obbligatorietà della iscrizione dei cacciatori alla Federcaccia, riconosciuta dalla Corte costituzionale ha dato finalmente alla Federcaccia la sua giusta fisionomia e il suo carattere giuridicamente ben preciso: quello di una *associazione volontaria* alla quale cioè il cittadino-cacciatore *può*, ma non *deve* obbligatoriamente aderire.

Ne consegue che la Federcaccia non ha più alcun diritto nè potere giustificabile giuridicamente di rappresentare i cacciatori italiani, astrazione fatta dei suoi iscritti, come tutte le altre associazioni volontarie esistenti o avvenire.

Pertanto sia per le accennate ragioni di natura giuridico-costituzionale sia per ovvie ragioni di politica democratica è evidente che i rappresentanti dei cacciatori in seno ai Comitati provinciali della caccia *non possono più essere l'espressione esclusiva della Federazione italiana della caccia* ma debbono essere scelti con altri criteri di quelli dell'attuale articolo 82.

Questi criteri devono rispecchiare la nuova concezione democratica della organizzazione dei cacciatori, quale promossa dalla sentenza della Corte costituzionale, permettendo anche alle altre libere associazioni di competere per avere una rappresentanza in seno ai Comitati, cosa che attualmente è loro completamente preclusa, e lasciando anche la possibilità che, se del caso, personalità di indubbio valore in caso venatorio possano essere chiamate a far parte dei Comitati, indipendentemente dalla iscrizione ad enti o associazioni.

Quest'ultima possibilità potrebbe avere importanti riflessi nel dare ai Comitati un più giusto equilibrio favorendo un maggior senso di responsabilità, spoglio di ogni demagogia, da parte della rappresentanza dei cacciatori.

Sembra quindi logico e opportuno che la scelta e la nomina dei rappresentanti dei cacciatori in seno ai Comitati venga affidata

a una personalità altamente responsabile e qualificata, come il Presidente dell'Amministrazione provinciale, al quale spetterà di vagliare le candidature eventualmente avanzate dalle libere associazioni dei cacciatori, compresa la Federcaccia.

In questo modo verrà rotta l'anacronistica egemonia di una organizzazione che fu teoricamente, rappresentativa di tutti i cacciatori, ma nella realtà fu soffocatrice di tutte le minoranze, anche di quelle di notevole importanza ed entità, come i cacciatori di montagna, i quali non riuscirono mai ad avere una loro vera rappresentanza nè in seno ai Consigli delle Sezioni provinciali

della Federcaccia, nè, tanto meno, nei Comitati caccia.

La sentenza della Corte costituzionale ha ridimensionato la Federcaccia che non potrà più d'ora innanzi arrogarsi compiti che la legge attribuisce ai Comitati e alle Amministrazioni provinciali e dovrà limitarsi a quei compiti agonistici ed educativi, che per contro ha sempre trascurato.

Si propone pertanto che i commi primo e secondo dell'articolo 82 del testo unico della legge sulla caccia vengano sostituiti dal seguente articolo restando invariati gli altri commi.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'articolo 67 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, della legge sulla caccia è così modificato:

« Nella zona faunistica delle Alpi è data facoltà ai Comuni di costituire in riserva comunale di caccia tutto il territorio della loro circoscrizione, fatta eccezione delle zone riservate dai privati.

Quando un Comune non si avvalga di tale facoltà, il suo territorio è automaticamente considerato "zona di protezione" e su di esso, a tutti ed in ogni tempo, sono vietate la caccia e la uccellazione.

Le riserve comunali, come sopra costituite, si prefiggono lo scopo precipuo di proteggere ed incrementare la fauna alpina. Per conseguirlo esse provvedono con:

a) l'istituzione di "zone di protezione" nelle quali la caccia sia totalmente vietata e la cui estensione complessiva sia pari almeno ad un decimo della superficie riservata;

b) l'istituzione di un efficiente servizio di vigilanza affidato: 1) a un guardiacaccia fisso e stipendiato dalla riserva per ogni 20.000 Ha o frazione di 20.000 Ha di terreno riservato; 2) a un guardiacaccia volontario per ogni 2.000 o frazione di 2.000 Ha di terreno riservato;

c) la contemporanea adozione di altri accorgimenti adatti allo scopo, quali: 1) la limitazione del carniere individuale per ogni giornata di caccia; 2) limitazione del numero delle giornate di caccia; 3) "piano di tiro" almeno per la selvaggina ungulata (camoscio, capriolo, cervo, eccetera); 4) lanci di ripopolamento.

La gestione delle riserve comunali, ove possibile, è affidata dai Comuni alle libere Associazioni cacciatori dei Comuni stessi ed in caso contrario il Consiglio comunale con regolare delibera nomina direttamente la

Direzione della riserva scegliendone i membri tra le persone più competenti e capaci in materia faunistica-venatoria.

Il segretario comunale del capoluogo è di diritto il segretario della riserva o del consorzio.

Ai fini di un miglior funzionamento e per rispondere agli obblighi di cui al comma terzo del presente articolo, i Comuni possono unire le rispettive Riserve comunali in "Riserve consorziali" o, dove esistano, delegare alle Comunità montane ed ai Consigli di valle i compiti loro spettanti.

La gestione delle Riserve comunali o consorziali sarà tenuta completamente separata e distinta da quella dei Comuni delle Comunità montane e dei Consigli di valle.

Il numero dei soci delle riserve, da approvarsi dal Comitato provinciale della caccia, è stabilito in base alla possibilità di esercizio venatorio nell'ambito della riserva stessa, determinata dalla consistenza faunistica e dalla estensione del territorio riservato. In ogni caso non potrà superare il rapporto:

a) di un cacciatore per ogni 125 Ha di territorio riservato posto oltre i 1.000 metri sul livello del mare;

b) di un cacciatore per ogni 75 Ha di territorio riservato posto tra i 500 e i 1.000 metri sul livello del mare;

c) di un cacciatore per ogni 25 Ha di territorio posto sotto 500 metri sul livello del mare.

Tutti i titolari di licenza di caccia o di uccellazione possono essere soci delle Riserve comunali, salvo i casi di provata indegnità venatoria.

I soci delle Riserve comunali concorrono negli oneri finanziari del suo finanziamento con contributi rapportati alle spese indispensabili al raggiungimento dei fini per cui la riserva è stata costituita. Per i soci non residenti nel Comune titolare della Riserva i contributi possono essere fissati in misura non superiore al doppio di quelli stabiliti per i soci residenti.

Le Riserve comunali che, per qualsiasi motivo, non rispondono concretamente agli scopi della protezione e dell'incremento della fauna alpina sono revocate con provve-

dimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su motivata proposta del Comitato provinciale della caccia competente per territorio. In tal caso il territorio, già prima riservato, viene automaticamente costituito in "zona di protezione" con totale divieto di caccia su di esso.

Il funzionamento e la gestione delle Riserve comunali e consorziali oltrechè condizionati dalle prescrizioni che precedono sono regolati dalle norme che, in materia sono emanate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sono sottoposti al controllo del Comitato provinciale della caccia competente per territorio ».

#### Art. 2.

L'articolo 82 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, delle leggi sulla Caccia è così modificato nei suoi commi primo e secondo restando invariati gli altri:

#### *Comitati provinciali della caccia:*

« Con provvedimenti del Presidente dell'Amministrazione provinciale è costituito in ciascuna Provincia il Comitato provinciale della caccia, organo della Provincia con ordinamento autonomo.

Esso si compone:

- a) del Presidente dell'Amministrazione provinciale o di un assessore provinciale da esso designato, in qualità di presidente;
- b) del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
- c) del Capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste;
- d) di un insegnante di scienze naturali (zoologo);
- e) di un rappresentante degli agricoltori;
- f) di un rappresentante dei coltivatori diretti;
- g) di un rappresentante dell'Associazione "Pro Natura";
- h) di cinque rappresentanti dei cacciatori della Provincia, uno dei quali conces-

sionario di riserva, I membri di cui alla lettera h) sono nominati dal Presidente dell'Amministrazione provinciale che li sceglie fra gli esponenti più rappresentativi e competenti della categoria.

A tale scopo le Associazioni di cacciatori della Provincia potranno segnalare al Presidente dell'Amministrazione provinciale i loro candidati e così pure, per quanto concerne il rappresentante dei riservisti, farà l'Ufficio provinciale dell'Ente protettori selvaggina (E.P.S.).

Il vice Presidente del Comitato è nominato dal Comitato stesso a maggioranza di voti nella sua prima riunione ».